



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



CITTA' DI TORINO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

PNRR M5C2

Investimento 1.1.2

Progetto B – CUP C14H22000240006

CIG ZD63BB7D37

VIA RAVENNA AMPLIAMENTO CAPACITA' RECETTIVA
Intervento di Social Housing temporaneo

TRA

LA CITTÀ DI TORINO

Maurizio PIA, in qualità di Dirigente della Divisione Inclusione Sociale del Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi e di legale rappresentante dell'ATS Città di Torino, C.F. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città 1, 10122 (di seguito, per brevità, la “Città”)

E

FONDAZIONE SOCIETA' DI PATROCINIO PER I DIMESSI DEGLI OO.PP - ETS

Sergio ROSSO, in qualità di legale rappresentante dell'Ente FONDAZIONE SOCIETA' DI PATROCINIO PER I DIMESSI DEGLI OO.PP - ETS, C.F. 80083050015, con sede legale in Torino, via Ravenna 8, 10152, in partenariato con Società per gli Asili Notturni Umberto I, OdV-ETS (di seguito, “Ente Partner”)

(definiti congiuntamente come “Parti”)

Premesso che

Con Decreto Direttoriale n. 450 del 9 dicembre 2021, è stato approvato il Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”– Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che prevede il coinvolgimento – in qualità di soggetti attuatori – degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS). Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito, il “Ministero”), in coerenza con quanto previsto dal succitato Piano Operativo, ha pubblicato in data 15 febbraio 2022 l'Avviso pubblico 1/2022 “PNRR – Next generation Eu – Proposte di intervento per l'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili” per la presentazione di proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con scadenza al 31 marzo 2022, in relazione a sette linee di attività, rispettivamente quattro per l'Investimento 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, una per l'Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità e due per l'Investimento 1.3 – Housing temporaneo e Stazioni di posta (Centri servizi).

L'Avviso ministeriale ha definito che le risorse del PNRR Missione 5, Componente 2, siano destinate agli ATS, in qualità di soggetti attuatori ammessi a presentare domanda di finanziamento dei progetti di intervento per le linee di attività previste, prevedendo altresì che i rapporti tra ATS proponente e gli altri soggetti, tra cui gli enti del Terzo Settore, necessari all'attuazione dei progetti stessi possano essere regolati ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente, tra cui il Codice del Terzo Settore ex D.Lgs. 117/2017.

In conformità con quanto indicato nell'Avviso ministeriale, la Città ha candidato in prima istanza 19 progettualità riferite alle sette linee di intervento sopra descritte, dichiarate ammissibili al finanziamento con Decreto Direttoriale del Ministero n. 98 del 9 maggio 2022. Dato atto che la Città ha scelto di sviluppare le progettualità in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale dell'art. 118 della Costituzione, la Città ha contestualmente promosso l'avvio di un percorso di co-programmazione con le rappresentanze e gli organismi del Terzo Settore, di cui alla DGC n. 150 del 15 marzo 2022 e l'approvazione delle Linee

Guida per il recepimento del D.M. n. 72 del 31 marzo 2021 di cui alla DCC n. 151 del 21 marzo 2022, al fine di poter definire, attraverso l'utilizzo degli strumenti dell'amministrazione condivisa, le progettazioni di dettaglio in relazione alle singole linee di azione.

Il percorso di co-programmazione ha visto un'ampia e qualificata partecipazione di circa 150 enti del terzo settore, con il costante accompagnamento di Forum del terzo settore, delle organizzazioni sindacali, dell'ASL Città di Torino, dell'Università, del Politecnico e delle rappresentanze di secondo livello; ai lavori dei gruppi si è data accessibilità e diffusione attraverso la pubblicazione dei materiali sul sito del Piano Inclusione Sociale cittadino.

Con DGC n. 249 del 14 aprile 2022 sono stati approvati i criteri generali per la co-progettazione e sono stati individuati gli immobili di proprietà pubblica da mettere a disposizione per la realizzazione delle attività, al fine di accompagnare e sostenere la presentazione da parte degli enti del terzo settore delle istanze progettuali per candidarsi alla realizzazione delle linee di attività previste; con successiva DD n. 1653 del 15 aprile 2022 e successive modifiche è stato approvato lo schema di avviso pubblico e relativi allegati.

Con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 98 del 9 maggio 2022 il Ministero ha approvato tutte le progettualità presentate dalla Città di Torino.

Con DD n. 2516 del 1 giugno 2022, rettificata con DD n. 2517 del 3 giugno 2022, sulla base dei lavori della Commissione di valutazione, si è preso atto dei progetti dichiarati non ammissibili ed è stata approvata la graduatoria per linee di attività delle proposte progettuali pervenute entro la scadenza e ritenute ammissibili alla successiva fase di coprogettazione.

Sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione, con DD n. 3063 del 4 luglio 2022 è stata approvata la graduatoria generale delle proposte progettuali ammesse alla successiva fase di co-progettazione, suddivise per linea di attività. In esito a tali provvedimenti di ammissione, si sono svolti gli incontri di co-progettazione per comporre i progetti PNRR M5C2.

Con DGC n. 934 del 23 dicembre 2022, è stata autorizzata la consegna degli spazi oggetto di messa a disposizione, al fine della progettazione e dell'avvio dei lavori di adeguamento degli stessi all'uso stabilito.

Con successiva deliberazione n. DEL 245/2023 sono state approvate le ulteriori convenzioni relative alle Linee di Attività 1.1.2, 1.1.3, 1.3.1 e 1.3.2 contestualmente sottoscritte dal Rappresentante legale della Città.

Il presente Accordo si fonda sulla collaborazione tra servizi pubblici e Terzo Settore attraverso gli strumenti previsti dal D.Lgs. 117/2017 e dal D.M. 72/2021 e in coerenza con le Linee Guida definite dalla DCC n. 151 del 21/03/2022 nonché con la Nota n. 1059 del 7 luglio 2023 firmata congiuntamente dai Direttori Generali delle DG Lotta alla povertà e Programmazione sociale, Terzo settore e dell'Unità di Missione PNRR.

Tutto ciò premesso, tra le Parti, si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo.

Considerata la rilevanza delle previste riqualificazioni immobiliari per i territori circoscrizionali, come previsto dalla DGC n. 249 del 14 aprile 2022, il presente Accordo viene sottoscritto dal Presidente della Circoscrizione 7 al fine di esplicitare la funzione di raccordo con la comunità locale e l'accompagnamento nello sviluppo delle attività rivolto in particolare alla facilitazione dell'accesso e fruizione da parte dei cittadini.

Al presente Accordo potranno essere apportate modifiche e/o integrazioni a seguito dell'emanazione delle Linee Guida di gestione e controllo per l'attuazione degli interventi PNRR e/o di eventuali ulteriori disposizioni a cura del Ministero competente.

ART. 2 – OGGETTO

Oggetto del presente Accordo è la definizione degli obblighi delle parti contraenti finalizzati alla realizzazione in co-progettazione e co-gestione con la Città – Dipartimento Servizi Sociali, Sociosanitari e Abitativi del Progetto “VIA RAVENNA AMPLIAMENTO CAPACITA' RECETTIVA - Intervento di Social Housing temporaneo”, CUP C14H22000240006, secondo quanto previsto dall'Avviso 1/2022 nell'ambito del PNRR, Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, per la **Linea di attività 1.1.2 – Autonomia degli anziani non autosufficienti**

A - Progetti diffusi (appartamenti singoli non integrati in una struttura residenziale)

A.1 – Riqualficazione degli spazi abitativi e dotazione strumentale tecnologica atta a garantire l'autonomia dell'anziano e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e sociosanitari per la continuità assistenziale

A.2 – Potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità

B - Progetti diffusi (gruppi di appartamenti non integrati in una struttura residenziale)

B.1 – Realizzazione di investimenti infrastrutturali per la riqualficazione degli immobili in gruppi di appartamenti autonomi, corredati da dotazione strumentale tecnologica atta a garantire l'autonomia dell'anziano e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e sociosanitari per la continuità assistenziale

B.2 – Potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità

C - Riconversione di strutture residenziali pubbliche

C.1 – Realizzazione di investimenti infrastrutturali per la riqualficazione di strutture residenziali pubbliche in gruppi di appartamenti autonomi dotati di strumentazione tecnologica innovativa, atta a garantire l'autonomia dell'anziano e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e sociosanitari per la continuità assistenziale

C.2 – Potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità.

Tali attività sono destinate ai beneficiari individuati in esito a valutazione multidimensionale da parte dell'equipe multidisciplinare, a seguito della sottoscrizione dei progetti personalizzati, con la definizione degli obiettivi e dei risultati attesi. Gli immobili individuati per la realizzazione delle azioni progettuali sono preventivamente adeguati sulla base dei bisogni specifici e in coerenza con il progetto di investimento selezionato in fase di co-progettazione e corredato dal cronoprogramma e dal piano finanziario.

Concorrono alla realizzazione della progettualità B della Città di Torino CUP C14H22000240006, in sinergia con il progetto oggetto del presente Accordo, il progetto “COCOON” e il progetto “Roccavione Silver Housing”.

ART. 3 – OBIETTIVI

Il presente Accordo, gli obblighi che ne derivano per le parti e gli obiettivi specifici devono essere inquadrati nell'ambito degli obiettivi che il PNRR assegna alla Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1- Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale, Linea di attività 1.1.2 – Autonomia degli anziani non autosufficienti.

Il progetto oggetto del presente Accordo concorre infatti al conseguimento degli obiettivi nazionali previsti dal PNRR e indicati nell'Avviso 1/2022.

Obiettivo specifico:

Prevenire l'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti assicurando, in alternativa al ricovero a lungo termine in strutture residenziali pubbliche, un contesto abitativo attrezzato insieme ad un percorso di assistenza sociale e sociosanitaria integrata di tipo domiciliare, che consentano alla persona di conseguire e mantenere la massima autonomia ed indipendenza.

ART. 4 – AZIONI

L'Ente Partner si impegna a perseguire le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 3 del presente Accordo, valorizzando le reti e le collaborazioni nell'ambito dei rispettivi partenariati e in sinergia con la comunità territoriale di riferimento, come delineato in sede di co-progettazione, sulla base delle progettualità presentate. In particolare, l'Ente Partner si impegna a svolgere le attività descritte nella scheda sintetica di progetto riportata di seguito.

SCHEDA SINTETICA DI PROGETTO

Titolo progetto “VIA RAVENNA AMPLIAMENTO CAPACITA' RECETTIVA - Intervento di Social Housing temporaneo” - Progetti diffusi (gruppi di appartamenti non integrati in una struttura residenziale)
Partner Società per gli Asili Notturni Umberto I, OdV-ETS, percettore di budget
Immobile Torino, via Ravenna angolo via Salerno, identificati a catasto urbano Fg. 1181 part. 210 sub. 3
Descrizione ambiti di intervento <ul style="list-style-type: none">● Interventi sull'immobile Ristrutturazione e risanamento dei bassi fabbricati esistenti con predisposizione di sei appartamenti – sala fisioterapica – spazi comuni di aggregazione sociale.● Gestione dei servizi e degli interventi Beneficiari del progetto di recupero dei bassi fabbricati sono per lo più anziani fragili, in disagio socio-abitativo, che potranno trovare una sistemazione abitativa affiancata da una serie di servizi che vanno dalla prima assistenza medica, alla mensa, all'aggregazione sociale. A tale popolazione lo staff medico degli Asili Notturni fornirà assistenza sanitaria completa e comprensiva anche di cure geriatriche, odontoiatriche, e protesiche, di visite specialistiche, ecografie ed esami ematochimici. In particolare, con riferimento alle patologie più ricorrenti nella popolazione anziana verrà sviluppato un programma di prevenzione delle fratture ossee e i beneficiari saranno ospiti con patologie osteo-articolari correlate all'osteoporosi. Inserendo attivamente nel tessuto urbano queste individualità isolate e ai margini, ci si propone di stimolare relazioni di reciprocità tra gli ospiti della struttura, vecchi e nuovi, e il resto della popolazione del quartiere e della città, a cui non si esclude, laddove possibile, di estendere gli stessi servizi.

N. beneficiari e descrizione del target

I posti letto ammontano a 12/15 (e altrettanti saranno gli ospiti con periodi di soggiorno temporaneo da verificarsi caso per caso, consentendo così turnazioni).

Il Programma di assistenza medico-geriatrica e “Zero Fratture” prevede il coinvolgimento di un numero di persone seguite annualmente pari a 50/60.

ART. 5 – IMPEGNI ENTE PARTNER

L’Ente Partner si impegna ad assicurare, nell’ambito del partenariato con la Città, quanto necessario al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 12 e 13 dell’Avviso 1/2022 al fine di consentire alla Città, in quanto soggetto attuatore, di ottemperare integralmente e puntualmente agli obblighi previsti.

In particolare, l’Ente Partner è tenuto a:

1. dare piena attuazione al progetto, come illustrato nell’Art. 1 “Finalità e ambito di applicazione” dell’Avviso 1/2022 garantendo l’avvio tempestivo delle attività nel rispetto dei milestone e target del PNRR, secondo le indicazioni del Ministero e della Città e secondo la tempistica concordata in fase di co-progettazione;
2. garantire adeguata capacità amministrativa e tecnica per tutta la durata del progetto;
3. garantire la coerenza degli interventi finanziati con i principi stabiliti negli atti di programmazione nazionali, quali il Piano Sociale nazionale 2021-2023, il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021-2023 e il Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024, nonché con i principi della Legge delega sulla Disabilità n. 227 del 22 dicembre 2021;
4. assicurare che i progetti siano completati entro e non oltre il primo trimestre 2026, salvo eventuali proroghe concesse dal Ministero;
5. garantire, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, il rispetto dei principi trasversali previsti dal PNRR, tra cui il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale, il principio delle pari opportunità e del sostegno della partecipazione di donne e giovani, in coerenza con quanto previsto dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 7 del presente Accordo;
6. assicurare la rilevazione del numero effettivo dei beneficiari dei progetti per genere ed età e rispettare gli obblighi di monitoraggio dello stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli interventi, nonché del conseguimento dei milestone e target ad esso associati;
7. fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste dal sistema REGIS e le scadenze stabilite dalla Città;
8. conservare tutti gli atti e i documenti connessi all’attuazione dei progetti in fascicoli informatici al fine di garantire la completa tracciabilità delle operazioni;
9. presentare alla Città (Divisione Edilizia Privata) entro 45 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo per i progetti di ristrutturazione e riqualificazione degli immobili (pubblici o privati) la richiesta, ai sensi della normativa vigente, del titolo autorizzativo/abilitativo di cui al successivo art. 5 bis;
10. garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche (almeno trimestrali) sullo stato di avanzamento del progetto, che la Città riceva tutte le informazioni necessarie al fine di ottemperare agli obblighi informativi nei confronti dell’Amministrazione centrale nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;

11. presentare alla Città, con la cadenza prevista dalla medesima Città o dal Ministero, le domande di rimborso/pagamento per le spese effettivamente sostenute in base agli stati di avanzamento dei lavori (SAL) e della gestione;
12. garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 che dispone la necessità di assicurare adeguata visibilità alle iniziative finanziate, indicando in ogni documento progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – NextGeneration EU"). Nella documentazione progettuale dovrà inoltre essere riportato l'emblema dell'Unione europea, congiuntamente con quello nazionale e quello della Città, così come riportati nel frontespizio del presente Accordo. Ai progetti dovrà infine essere fornita un'adeguata diffusione e promozione, anche online sul sito dell'Ente Partner e sui suoi canali social.

L'Ente Partner si impegna inoltre a garantire:

13. per quanto riguarda le procedure di affidamento degli interventi infrastrutturali, di riqualificazione o di ristrutturazione edilizia degli immobili pubblici e/o privati, il rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici (pubblicità, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, concorrenza, risultato), così come indicato con la Nota n. 1059 del 7 luglio 2023 firmata congiuntamente dai Direttori Generali della lotta alla povertà, del terzo settore e dell'Unità di Missione PNRR;
14. la comunicazione tempestiva degli estremi delle imprese appaltatrici dei lavori individuate, per le quali dovrà essere attestata l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt 94 - 98 del D. Lgs. 36/2023;
15. l'esecuzione degli interventi infrastrutturali a regola d'arte e l'adozione di tutte le cautele tecniche necessarie;
16. l'esecuzione degli interventi gestionali con diligenza e adeguatezza, per mezzo di personale qualificato, appositamente individuato con comprovata esperienza, nel rispetto del principio delle pari opportunità e del sostegno della partecipazione di donne e giovani;
17. l'osservazione di tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria contenute in disposizioni di legge e contrattuali a favore dei propri dipendenti, nonché il rispetto degli obblighi derivanti dall'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione di infortuni, sicurezza ed igiene sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008. In particolare, l'Ente Partner si impegna ad osservare nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo vigenti, nonché ad esercitare un'adeguata sorveglianza sull'operato del proprio personale nelle aree dove si svolgono i lavori, adottando tutte le misure necessarie per evitare rischi da interferenze sul luogo di lavoro e obbligandosi a far utilizzare al proprio personale i mezzi antinfortunistici dati in dotazione ai medesimi ed a far loro osservare le norme in materia di sicurezza.
L'Ente Partner si impegna altresì a far sì che tutti i soggetti esecutori individuati dal medesimo Ente Partner ai fini della realizzazione degli interventi sull'immobile coinvolti nel progetto (di seguito, i "**Soggetti Esecutori**") assumano i medesimi obblighi di cui al presente punto;

18. di manlevare, tenere indenne ed in ogni caso di rimborsare e/o risarcire la Città di ogni pregiudizio economico subito a fronte di inadempimenti dell'Ente Partner e/o dei Soggetti Esecutori in relazione agli obblighi in materia di rapporto di lavoro ovvero alle obbligazioni di cui al presente articolo, quali, a titolo esemplificativo: qualsiasi danno per il quale il lavoratore non sia stato indennizzato dall'INAIL, i danni derivanti dall'interruzione degli interventi strutturali oggetto dell'Accordo per effetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale disposti da parte dell'Ispettorato del Lavoro e/o dell'ASL ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008, la mancata corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, contributivi, assicurativi e previdenziali dovuti ai sensi della normativa applicabile al personale dell'Ente Partner e dei Soggetti Esecutori;
19. di dichiarare e garantire di aver fornito al proprio personale idonea informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito, il "GDPR") con la quale, tra le altre, hanno informato il personale medesimo della possibile trasmissione dei loro dati personali da parte dell'Ente Partner alla Città, in adempimento agli specifici obblighi di legge;
20. il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica e della salvaguardia dell'ambiente, richiedendo le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati;
21. l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali, contabili e di gestione rifiuti, previsti dalla normativa fiscale e/o ambientale. Con particolare riferimento alle norme in materia di protezione e tutela dell'ambiente, sarà obbligo dell'Ente Partner, in qualità di realizzatore del progetto e quindi di produttore materiale dei rifiuti, provvedere al trasporto e al conferimento per il trattamento dei suddetti rifiuti. A tal fine l'Ente Partner dichiara e garantisce che il trasporto e trattamento dei rifiuti verrà affidato esclusivamente a soggetti terzi autorizzati risultanti iscritti all'Albo Gestori Ambientali e/o autorizzati con altri provvedimenti previsti dalla vigente normativa;
22. la collaborazione con i Servizi della Città, quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Dipartimento Manutenzione e Servizi tecnici;
23. il mantenimento del segreto d'ufficio e/o professionale;
24. la partecipazione ai momenti di confronto e verifica indetti dalla Città.

L'Ente Partner garantisce alla Città che tutti i Soggetti Esecutori saranno in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnica e morale necessari per l'esecuzione degli interventi strutturali oggetto del presente Accordo. L'Ente Partner rimane comunque responsabile, nei confronti della Città, delle opere interamente o parzialmente appaltate. Nessun onere compete alla Città per eventuali inadempienze dell'Ente Partner nei confronti dei Soggetti Esecutori.

L'Ente Partner resta sempre responsabile dei danni che per fatto proprio, dei suoi dipendenti o dei Soggetti Esecutori venissero, in conseguenza dei lavori e di tutte le attività progettuali, arrecati alle proprietà di terzi ed alle persone nel corso dell'esecuzione del progetto, impegnandosi a tenere, in tutti i casi, la Città indenne da ogni responsabilità, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Città. A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio all'esecuzione del progetto e per tutta la durata dello stesso, l'Ente Partner dovrà essere assicurato contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell'esecuzione del contratto o comunque, in dipendenza diretta o indiretta dell'esecuzione del progetto, mediante apposite polizze assicurative RCT e RCO.

ART. 5 BIS – RIQUALIFICAZIONI OGGETTO DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO CON FONDI PNRR

Le opere di riqualificazione e manutenzione straordinaria ammesse al contributo con fondi in conto capitale PNRR, devono essere eseguite in conformità del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica o altra progettazione semplificata presentati in relazione all'Avviso pubblico approvato con DD n. 1653/2022 ed in attuazione dei progetti di dettaglio dell'immobile successivamente elaborati dall'Ente Partner.

Prima di eseguire gli interventi di riqualificazione, l'Ente Partner, come previsto dall'Avviso pubblico 1/2022 del 15 febbraio 2022 "PNRR - Next generation Eu - Proposte di intervento per l'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili", dovrà trasmettere alla Città il progetto definitivo corredato dal cronoprogramma definitivo e dal piano finanziario, eventualmente rimodulato, entro il massimale approvato con il provvedimento di conclusione della procedura di co-progettazione.

L'Ente Partner, prima dell'inizio dei lavori, si impegna a comunicare alla Città il nome e la ragione sociale della ditta/e esecutrice/i e le successive eventuali variazioni che dovessero intervenire.

I progetti presentati dall'Ente Partner sono sottoposti al regime abilitativo/autorizzativo proprio dell'Edilizia Privata e nello specifico del D.P.R. 380/01 e s.m.i.

L'Ente Partner redige un progetto definitivo che di norma preliminarmente alla presentazione della richiesta di titolo abilitativo è sottoposto al parere del gruppo di lavoro costituito dalla Divisione Inclusione Sociale, dal Servizio gestionale competente del Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi, dal Politecnico di Torino e dal Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale che si esprime entro 30 gg, dalla ricezione dell'istanza, limitatamente alla coerenza con la normativa specifica per ciascun tipo d'intervento e con la proposta selezionata in sede di procedura di co-progettazione.

Il progetto è firmato ed asseverato nella propria conformità alla normativa urbanistico edilizia, igienico sanitaria e di sicurezza, dal Progettista incaricato dal Gestore.

L'Ente Partner nomina un Direttore dei Lavori (che può coincidere con il Progettista) che assicura la conformità dell'opera al progetto definitivo presentato e che redige gli Stati di Avanzamento Lavori ai fini dell'erogazione del contributo, asseverandone la correttezza e la conformità sotto la sua responsabilità civile e penale.

L'Ente Partner incarica un RUP tecnico per le procedure di affidamento dei lavori sulla base degli indirizzi forniti con la Nota n. 1059 del 7 luglio 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La Divisione Inclusione Sociale del Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi, con il supporto del Servizio EAPS, nomina un collaudatore, tecnico amministrativo in corso d'opera e finale, che verifica la regolare esecuzione delle opere, la conformità al progetto definitivo e la congruità degli stati di avanzamento lavori.

Sulla scorta dei certificati di regolare esecuzione emessi dal collaudatore, la Divisione Inclusione Sociale del Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi liquida il contributo all'Ente Partner.

La Città si riserva di chiedere eventuali integrazioni qualora gli interventi effettuati risultino insufficienti e/o non eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti.

Per l'esecuzione degli interventi suddetti l'Ente Partner deve ottenere tutte le autorizzazioni necessarie ai sensi delle normative vigenti in materia. I lavori dovranno essere eseguiti con le modalità previste dalle leggi e regolamenti vigenti, con obbligo di adeguamento della scheda catastale dell'immobile e delle sue pertinenze al nuovo stato di fatto conseguente alla realizzazione delle opere.

L'Ente Partner assume il ruolo di committente e responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Per ogni riqualificazione, innovazione o trasformazione dei Locali e degli impianti effettuata

ai sensi del presente articolo la Città resta esonerata da ogni responsabilità sia civile che penale e per eventuali danni alle persone e/o allo stabile che possano verificarsi.

ART. 6 - GARANZIA

A garanzia dell'adempimento degli obblighi nascenti dal presente Accordo e ai sensi di legge (art. 54, Titolo 2, Capo 2, Regio Decreto n. 827/1924 del 23 maggio 1924 e dell'art. 31 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 386 della Città di Torino approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 18 febbraio 2019 esecutiva dal 4 marzo 2019), l'Ente Partner, prima della stipula del presente accordo, ha costituito una garanzia definitiva di Euro 63.000,00, pari al 10% dell'importo concesso in finanziamento, con polizza assicurativa rilasciata da Italiana Assicurazioni in data 14 giugno 2023, di durata pari a quella del presente accordo e delle eventuali proroghe autorizzate dal Ministero.

Lo svincolo di tale polizza sarà concesso alla scadenza del presente Accordo, sempre che tutti gli obblighi di cui al medesimo Accordo siano stati adempiuti.

La cauzione (prestata con polizza assicurativa) di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile,
- nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Città.

ART. 7 – PRINCIPI E OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR

L'Ente Partner dovrà garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “*Do No Significant Harm*” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani.

- **Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH)**

L'Ente Partner e il Soggetto Esecutore, nell'esecuzione del presente Accordo, sono tenuti al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “*Do No Significant Harm*” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

- **Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità**

Nel caso in cui sia l'Ente Partner sia il Soggetto Esecutore occupino, all'atto della stipula del contratto con l'Ente Partner, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, l'Ente Partner e il Soggetto Esecutore sono obbligati a consegnare alla Città, entro sei mesi dalla suddetta stipulazione del contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta (articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021). La

predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Inoltre, in tutti i casi in cui l'Ente Partner e il Soggetto Esecutore occupino ciascuno, all'atto della stipula del contratto con l'Ente Partner, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici, entrambi sono obbligati a consegnare alla Città, entro sei mesi dalla suddetta stipulazione del contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021: (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico del Soggetto Esecutore nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'Ente Partner e il Soggetto Esecutore, nell'esecuzione del contratto stipulato con l'Ente Partner, sono obbligati ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, nel caso in cui l'Ente Partner, per la realizzazione delle azioni gestionali di progetto, e il Soggetto Esecutore, per lo svolgimento del suddetto contratto di appalto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, debbano procedere a nuove assunzioni, saranno obbligati ad assicurare che una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), sia all'occupazione femminile.

- **Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile**

L'Ente Partner è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalla Città in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Ai sensi all'art. 3 della Legge 136/2010, l'erogazione dei contributi oggetto del presente Accordo è subordinata all'accensione di conti correnti dedicati.

ART. 8 – IMPEGNI DELLA CITTA'

8.1.A Risorse finanziarie PNRR

Si riportano di seguito gli importi dei fondi PNRR riconosciuti dalla Città al fine del raggiungimento dei target e degli obiettivi concordati con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I relativi piani finanziari di investimento e gestione presentati dall'Ente Partner sono conservati agli atti della Divisione Inclusione Sociale.

	Finanziamento	Beneficiari
Per investimento	€ 490.000,00	10
Per gestione	€ 140.000,00	

8.1.B Altre risorse finanziarie

Al fine del raggiungimento di ulteriori e complementari attività l'Ente Partner garantisce una quota di cofinanziamento così articolata:

Per investimento € 360.000,00
Per gestione € 108.800,00.

8.2 Modalità erogazione risorse finanziarie

Come previsto dall'Avviso 1/2022, le risorse assegnate all'Ente Partner attuatore saranno erogate dalla Città sulla base di quanto riconosciuto ed erogato dal Ministero a valere sulle risorse relative alla Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale".

L'erogazione del finanziamento all'Ente Partner avverrà in quattro diverse fasi:

- a) anticipo (pari al 10% del contributo assegnato), successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo;
- b) primo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione da parte dell'Ente Partner di un rapporto intermedio sulle attività svolte e invio della documentazione giustificativa relativa all'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all'avvio delle attività;
- c) secondo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione da parte dell'Ente Partner di un rapporto intermedio sulle attività svolte e invio della documentazione giustificativa relativa all'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata come primo acconto;
- d) saldo finale, il restante 20%, a consuntivo su presentazione di apposite note di addebito, complete della documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento.

Le erogazioni delle risorse finanziarie, così come quantificate dal presente articolo, fatta eccezione per l'anticipo di cui alla lettera a) – previa erogazione delle medesime risorse PNRR da parte dell'Amministrazione centrale alla Città – saranno effettuate dalla Città a favore dell'Ente Partner solo in seguito ad approvazione da parte della stessa della documentazione giustificativa di rendicontazione delle relative attività progettuali e dei rapporti intermedi sulle attività svolte, con la cadenza prevista dall'Avviso 1/2022.

Gli Enti partner capofila si impegnano, insieme ai propri partner, a implementare le attività progettuali finanziate con i fondi PNRR secondo le modalità di cofinanziamento che risultano dai piani finanziari approvati.

In relazione ai livelli gestionali di attività eventualmente definiti da successive indicazioni Ministeriali o sperimentalmente dalla Città, anche mediante offerta di servizi accreditati, per la gestione dei servizi innovativi previsti dal programma PNRR potranno essere riconosciuti, con le modalità del D.M. 72/2021 e nei limiti delle risorse disponibili, finanziamenti integrativi anche durante il periodo di validità del presente Accordo. Inoltre, a conclusione dei progetti PNRR, potranno essere riconosciuti i sostegni opportuni per la continuità delle attività di impatto sociale e potenziamento delle reti di prossimità, anche in relazione alle attività sviluppate dall'Ente Partner per la sostenibilità complessiva dei nuovi servizi, agli impegni dall'Ente assunti con l'atto di messa a disposizione dell'immobile e considerato il valore d'uso del medesimo risultante dalle previste perizie.

ART. 9 – DURATA

Il presente Accordo è efficace dalla data della sua sottoscrizione fino alla data del 30 giugno 2026, salvo eventuali proroghe concesse dal Ministero.

Nell'ambito della durata complessiva prevista, ciascun progetto segue lo specifico cronoprogramma approvato in sede di co-progettazione e confluito nel progetto presentato dalla Città e validato dal Ministero.

ART. 10 – INADEMPIENZE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO

Nei casi di inadempienza anche di uno solo degli obblighi dell'Ente Partner e fatti salvi i maggiori diritti della Città, quest'ultima procederà alla contestazione formale dei medesimi con comunicazione scritta fissando un termine entro il quale dovranno essere adottati i provvedimenti necessari da parte dell'Ente Partner. Decorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dall'Accordo o comunque incompatibili per il proseguimento della collaborazione, la Città ha la facoltà di procedere alla risoluzione dell'Accordo, comunicandolo per iscritto, all'Ente Partner.

Il diritto di risolvere il presente Accordo non pregiudica qualsiasi altro diritto della Città ai sensi del medesimo atto, ivi compreso il diritto al risarcimento del danno.

La Città potrà provvedere alla revoca totale o parziale del contributo e/o risolvere il presente Accordo nei seguenti casi:

- (i) irregolarità, frodi, doppio finanziamento pubblico degli interventi, indebiti utilizzi delle risorse, inadempienza agli obblighi di rendiconto delle spese ammissibili;
- (ii) gravi negligenze, ritardi e difformità nell'esecuzione degli obblighi stabiliti dal presente atto e nell'adempimento di quanto disposto dall'atto di messa a disposizione tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Autorità responsabile PNRR alla Città;
- (iii) subcontratto, cessione della messa a disposizione e ogni altra eventuale riorganizzazione che superi i limiti di cui all'art. 120, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, richiamato in via analogica, senza l'autorizzazione del Città;
- (iv) in caso di mutamento della destinazione dell'immobile incompatibile con le finalità del progetto ammesso al finanziamento pubblico;
- (v) gravi violazioni delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e di sicurezza, salvo regolarizzazione nei tempi indicati dalla Città.

Nell'ipotesi di revoca parziale del contributo la Città ha facoltà di risolvere il contratto qualora valuti non più possibile il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Il contributo viene ridotto in base alle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate (revoca parziale).

Nel caso di revoca parziale o integrale, l'Ente Partner è tenuto a restituire le somme già erogate dalla Città in suo favore. La Città ha facoltà di incamerare la cauzione fino a concorrenza delle somme dovute ovvero a titolo di risarcimento del danno.

La risoluzione del presente Accordo comporterà contestualmente la revoca dell'eventuale messa a disposizione dell'immobile pubblico.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva del rilascio di informazione antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa.

In tale evenienza il contratto si intenderà risolto senza che la Città sia tenuta a pagare e rimborsare alcunché, in deroga al disposto del comma 3 dell'art. 92, ultimo periodo, del D.Lgs n. 159/2011.

Si prevede la possibilità che, nei casi di risoluzione contrattuale, la Città si avvalga dell'applicazione in via analogica di quanto stabilito dall'art. 190 commi 2, 3 del D. Lgs. 36/2023.

La Città ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo per superiori ed eccezionali esigenze pubbliche, con un preavviso di almeno 90 giorni.

Per seri e comprovati motivi di forza maggiore l'Ente Partner potrà recedere dall'Accordo previa comunicazione scritta, con un preavviso di almeno 180 giorni.

In caso di recesso sia da parte della Città sia da parte dell'Ente Partner, il medesimo Ente Partner rinuncia sin d'ora a richiedere alla Città qualsivoglia risarcimento/indennizzo per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa, fatto salvo il riconoscimento dei lavori e servizi fino a quel momento eseguiti.

ART. 11 – REVISIONI PROGETTUALI

In accordo con le linee guida del PNRR e al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è necessario ridurre al minimo qualsiasi variazione rispetto al progetto ammesso a finanziamento.

Qualora l'Ente Partner intenda apportare modifiche al progetto – sempre che le revisioni proposte non mutino la sostanza del progetto quanto a oggetto o altro elemento decisivo ai fini dell'approvazione del progetto medesimo e sempre nei limiti temporali della durata dell'Accordo e del finanziamento concesso – deve presentare formale richiesta alla Città che valuta, sulla base di quanto stabilito dall'art. 16 dell'Avviso 1/2022, se presentare a sua volta formale richiesta al Ministero. Al medesimo Ministero spetta l'ultima verifica e valutazione dell'ammissibilità/legittimità delle variazioni progettuali in ragione dei seguenti vincoli/condizioni:

- la variazione deve garantire e rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi previsti dall'Avviso 1/2022;
- le previsioni inerenti ai target e alle milestone non possono in alcuna ipotesi essere oggetto di modifica;
- la variazione non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura del progetto interessato;
- in nessun caso potrà essere incrementato il finanziamento già concesso.

ART. 12 – RENDICONTAZIONE DI TRAGUARDI E OBIETTIVI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E MONITORAGGIO

Il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi avverranno con le modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del PNRR e con il rispetto delle condizionalità richieste per l'Investimento e/o la Linea di Attività in cui rientrano i contributi che verranno erogati.

Con la cadenza determinata dal Ministero dovranno essere monitorati gli indicatori stabiliti, pertanto l'Ente Partner si impegna a trasmettere alla Città i relativi dati necessari.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito alcuni degli indicatori che saranno oggetto di monitoraggio:

- 1) Indicatore Comune 7) Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati,
- 2) Numero complessivo di beneficiari dell'intervento.

Le spese dovranno essere conformi agli importi e alle voci indicati nei piani finanziari approvati.

Con cadenza mensile dovrà essere presentata documentazione giustificativa di rendicontazione delle attività progettuali, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dalle successive indicazioni che saranno comunicate.

La documentazione contabile di spesa deve rispettare i seguenti requisiti:

- i documenti contabili devono essere riferiti alle voci di costo ammesse al contributo;
- le singole spese sostenute devono essere controllate dall'Amministrazione ai fini dell'erogazione del contributo;
- tutti i documenti giustificativi di spesa devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti e devono essere intestati ai beneficiari dei contributi;
- tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria o tramite strumenti finanziari che determinano una tracciabilità del pagamento stesso all'interno di un conto corrente dedicato appartenente all'impresa. Ai sensi all'art. 3 della Legge 136/2010, l'erogazione dei contributi oggetto del presente Accordo è subordinata all'accensione di conti correnti dedicati. I documenti giustificativi di spesa devono essere presentati in originale.

Al fine di agevolare la procedura di rendicontazione, verrà fornita all'Ente Partner la check-list con le indicazioni relative alla tipologia di documentazione richiesta a giustificazione degli interventi progettuali previsti. Tale check-list potrà essere integrata o modificata, anche successivamente alla siglatura dell'Accordo, sulla base delle richieste dell'Amministrazione centrale titolare degli interventi.

Si precisa che la documentazione di rendicontazione dovrà seguire il principio del flusso di cassa.

L'Ente Partner deve conservare la documentazione e gli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi al progetto finanziato predisponendo un "fascicolo di progetto" che deve essere immediatamente disponibile in caso di eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati e deve essere conservata per i 10 anni successivi alla concessione del contributo.

La Città procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo, segnalando eventuali rilievi all'Ente Partner, che dovrà adottare gli interventi opportuni e/o necessari.

ART. 13 – AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

Come previsto dalla normativa nazionale e dal Reg. (UE) 1303/2013, non è ammissibile il doppio finanziamento delle spese attraverso altri enti finanziatori (enti pubblici, istituti di credito, fondazioni, imprese private, altre Direzioni o Circostrizioni etc.), sovvenzioni nazionali o comunitarie, a valere sulla medesima spesa. Per essere considerata ammissibile una spesa deve rispettare i seguenti requisiti di carattere generale:

- a. coerente con le finalità previste dall'investimento di riferimento e assunta in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, anche in materia fiscale e contabile;
- b. effettiva e comprovabile ossia corrispondente ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti;
- c. pertinente ed imputabile con certezza all'intervento finanziato.

Sono considerate ammissibili, purché finalizzate all'attuazione del progetto approvato e coerenti con le finalità previste dall'investimento di riferimento, le spese sostenute in osservanza della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, inclusi il Codice del Terzo Settore e la disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e a quanto ritenuto attualmente ammissibile a valere sui Fondi SIE/PON, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa PNRR e dalle relative disposizioni attuative e disposto nell'Avviso pubblico 1/2022 PNRR, nonché quanto verrà successivamente specificato dal Ministero.

Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla data di comunicazione di avvio delle attività relative a ciascuna Linea di Intervento/Investimento da parte della Città al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fino a quando previsto dal cronoprogramma del progetto approvato e comunque non oltre il 30 giugno 2026. La data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo a prescindere dall'effettivo pagamento.

Si richiama quanto previsto dal combinato disposto tra l'art. 6 "Interventi finanziabili" e l'art. 9 "Spese Ammissibili" dell'Avviso 1/2022 PNRR, in quanto applicabili.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento, secondo quanto indicato nei piani finanziari approvati in esito alla fase di co-progettazione, fatte salve modifiche a fronte di disposizioni di legge e le autorizzazioni ministeriali.

Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende e penali, nonché per eventuali contenziosi, varianti, modifiche e variazioni non legittime, non conformi alle previsioni normative.

Non sono ammissibili i costi relativi a oneri non direttamente riconducibili al progetto, oneri per l'acquisto di beni mobili non strettamente necessari per lo svolgimento del progetto, spese per l'ordinario funzionamento dell'organizzazione, qualora non riferite al progetto, oneri relativi ad attività promozionali (su attività diverse dal progetto) e a spese di rappresentanza dell'organizzazione.

ART. 14 – IMMOBILI PRIVATI

In esito al percorso di co-progettazione con DGC n. DEL 934 del 23 dicembre 2022 e DEL 245/2023 è stata approvata la messa a disposizione da parte dell'Ente Partner per la realizzazione del presente progetto dell'immobile privato di sua proprietà: via Ravenna angolo via Salerno, identificati a catasto urbano Fg. 1181 part. 210 sub. 3.

Come disposto dall'Avviso 1/2022 e dalla DCC 151/2022, l'immobile ora citato, viene vincolato con il presente atto alla destinazione d'uso prevista dalla specifica Linea di Investimento di cui all'art. 2 del presente Accordo.

La durata del vincolo di destinazione sull'immobile privato, di proprietà dell'Ente Partner, commisurata al raggiungimento degli equilibri economici e finanziari in relazione all'entità del contributo pubblico riconosciuto, in esito al percorso di co-progettazione viene definita in anni 20 (venti). Il vincolo è conforme allo Statuto della Fondazione Societa' Di Patrocinio per i Dimessi degli OO.PP. e alle disposizioni della Legge regionale 2 agosto 2017, n. 12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".

ART. 15 – ISPEZIONE E CONTROLLI

In qualsiasi momento dall'avvio dell'attività progettuale, la Città può disporre ispezioni, verifiche e controlli, anche tramite terzi incaricati, presso l'Ente Partner allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, il rispetto di tutti gli obblighi assunti e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni di carattere contabile, amministrativo e gestionale prodotte. L'Ente Partner dovrà a tal scopo consentire visite e sopralluoghi e fornire, su richiesta, ogni opportuna assistenza, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica, contabile, amministrativa, la strumentazione e quant'altro necessario.

ART. 16 – SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti il presente atto, nonché tutte le spese contrattuali relative alla forma pubblica dell'atto, ove necessaria, sono a totale carico dell'Ente Partner.

La presente scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d'uso.

L'ente Partner è esente dal pagamento del bollo ai sensi dell'art. 27 bis della Tabella di cui all'allegato B annessa al D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642 e del combinato disposto degli artt. 82, comma 5, e 104 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117/17, Codice del Terzo Settore.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti, con la sottoscrizione dell'Accordo danno reciprocamente atto e confermano che ogni trattamento di dati personali che derivi dall'esecuzione dell'Accordo medesimo verrà effettuato unicamente per le finalità connesse a tale esecuzione e comunque nel rispetto di quanto previsto dal GDPR.

Ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, la Città, per mezzo di apposito contratto di nomina, designa, con specifico riferimento alle operazioni di trattamento dei dati personali connesse alle attività progettuali oggetto del presente Accordo, l'Ente Partner responsabile esterno del trattamento dei dati personali e fornisce al medesimo Ente Partner le istruzioni per il trattamento.

ART. 18 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dal presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Torino li, 31 agosto 2023

Letto, confermato e sottoscritto,

Maurizio PIA
Città di Torino

Sergio ROSSO
FONDAZIONE SOCIETA' DI PATROCINIO
PER I DIMESSI DEGLI OO.PP - ETS

L'Ente Partner dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui ai seguenti articoli:

Art. 5 (Impegni Ente Partner)

Art. 5 bis (Riqualficazioni oggetto del progetto di investimento con fondi PNRR)

Art. 6 (Garanzia)

Art. 7 (Principi e obblighi specifici del PNRR)

Art. 10 (Inadempienze, risoluzione del contratto, recesso)

Art. 11 (Revisioni progettuali)

Art. 12 (Rendicontazione di traguardi e obiettivi e rendicontazione delle spese e monitoraggio)

Art. 14 (Immobili privati)

Art. 16 (Spese di contratto)

Art. 18 (Foro competente)

Sergio ROSSO
FONDAZIONE SOCIETA' DI PATROCINIO
PER I DIMESSI DEGLI OO.PP - ETS